



COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI

Via San Vincenzo De Paoli 1

E-mail: vigili@comune.sandemetrionevestini.aq.it / protocollo.sandemetrionv@legalmail.it

P.I. 00193050663/ C.F. 80002710665/ C.c.p. n°12698676/ IBAN IT79S0538740770000000095668

Tel. 0862/810834

Ufficio di Polizia Municipale

fax 0862 810017

Approvato co Delibera di Consiglio N°10 del 03.06.2019

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE ACQUE DI SUPERFICIE AD USO CIVILE "IRRIGUO" NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI IN LOCALITA' ACQUATINA.

Art.1 - Oggetto del regolamento finalità e ambito di applicazione.

Il Comune di San Demetrio Né Vestini è ente gestore della Regione Abruzzo della derivazione irrigua in località acquatina, denominata ai fini del presente regolamento "Fonte dell'Acquatina".

La gestione della fonte dell'Acquatina si ispira ai principi del risparmio idrico e dell'utilizzo mirato delle risorse non rinnovabili, oltre al principio di equità nella ripartizione dei costi dell'attività irrigua, nonché al principio di solidarietà fra tutti gli utilizzatori della risorsa idrica. Il presente Regolamento disciplina l'uso dell'acqua a scopi irrigui della Fonte dell'Acquatina.

Art. 2 - Definizioni

Nel presente Regolamento si attribuiscono i seguenti significati ai termini qui sotto elencati:

1. Derivazione irrigua: opera attraverso cui viene effettuato l'attingimento delle acque irrigue;
2. Fonte dell'Acquatina: opera di derivazione irrigua superficiale in località acquatina ubicata lungo la Valle dell'inferno, con presa su terreno demaniale in prossimità della fonte antistante della sorgente dell'Acquatina, indenticata nella planimetria allegata al presente regolamento sub "A".
3. Comprensorio: territorio del Comune di San Demetrio Né Vestini.
4. Utilizzatore: il soggetto intestatario dei terreni iscritti nell'Anagrafe comunale irrigazione, disciplinata all'articolo 3 del presente Regolamento.
5. Concessionario: l'utilizzatore titolare della concessione di attingimento irriguo instaurato con il Comune
6. Domanda di prelievo: istanza rivolta al Comune di San Demetrio di prelievo di acqua dalla fonte dell'Acquatina
7. Ditta: terreni iscritti nel catasto irriguo
8. Stagione irrigua: periodo dell'anno in cui è consentita l'attingimento di acqua.

Art. 3 - Anagrafe comunale irrigazione.

I terreni che possono beneficiare dell'attingimento di acqua dalla fonte dell'acquatina a scopo irriguo sono iscritti all'Anagrafe comunale Irrigazione, nella quale, per ciascuna Ditta, sono elencati i seguenti dati:

1. Estremi della ditta catastale (se proprietario) o altra indicazione anagrafica (affittuario o conduttore ad altro titolo);
2. Recapito telefonico e, se esistente, e-mail del consorziato/contribuente;
3. Foglio o fogli di mappa in cui ricade il fondo assoggettato a contributo irriguo;
4. Particelle di cui si compone il fondo con indicazione di numero progressivo (mappali frazionati e destinati a colture diverse), anno di esazione, estensione, classe, tipo (Affittuario, Classato, Declassato, Sgravato, Esente), coltura, importo del canone;
5. Estremi della domanda di attingimento;

L'anagrafe comunale irrigazione è tenuta dall'Ufficio tecnico comunale.

L'Anagrafe comunale Irrigazione è periodicamente aggiornata d'ufficio per confronto con i dati desunti dal Catasto o dai registri delle Conservatorie a seguito dell'aggiornamento degli atti ufficiali dell'Agenzia del Territorio, ovvero, a richiesta degli interessati, previa esibizione dei documenti che comprovino l'avvenuta variazione.

Le richieste di variazione devono essere inviate al Comune indicando la residenza (o la sede nel caso delle società) ed il numero di codice fiscale (o partita iva nel caso delle società) degli interessati, nonché gli elementi su cui la richiesta si basa. In ogni caso, la volturazione avrà decorrenza dalla gestione dell'anno successivo a quello in cui viene effettuata.

In caso di realizzazione di nuove opere, per cui viene richiesta l'adesione al progetto, il Consorzio provvede d'ufficio all'iscrizione dei nuovi fondi beneficiari all'Anagrafe Aziendale Irrigazione.

Art. 4 – Stagione irrigua.

L'Attingimento della risorsa idrica a scopo irriguo di norma ha inizio il 15 marzo e termina il 31 ottobre di ogni anno, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica nella fonte.

Eventuali anticipi o prolungamenti della stagione irrigua, rispetto ai termini di cui al comma precedente, se possibili in relazione alle necessità tecniche manutentorie di carattere ordinario e straordinario della rete e alla disponibilità di acqua nella fonte, nonché eventuali ritardi formeranno oggetto di apposita deliberazione della Giunta Comunale acquisite, ove necessarie, le autorizzazioni della Regione Abruzzo.

Art. 5 – Concessione di attingimento.

Il prelievo di acqua dalla fonte dell'Acquatina è consentito soltanto a chi è titolare di specifica concessione comunale rilasciata a seguito della presentazione di apposita domanda completa dei dati necessari per l'iscrizione all'Anagrafe comunale irrigazione e recante l'indicazione delle finalità e modalità con cui viene effettuato l'attingimento.

L'istanza di concessione può essere presentata:

- a) dai proprietari di terreni agricoli;

- b) dagli affittuari di terreni agricoli;
- c) dai titolari di rapporti derivanti da contratti agrari;
- d) dagli acquirenti di terreni agricoli con patto di riservato dominio e/o concessionari e/o comodatari, che comprovino tale qualità con apposita documentazione;
- e) dai titolari di diritti reali minori su terreni agricoli;

La domanda di concessione dovrà contenere le generalità del richiedente, gli elementi elencati al precedente art. 3, l'estensione del fondo per il quale si chiede la concessione e la tipologia di utilizzo del fondo.

Art. 7 - Efficacia della concessione

La concessione al prelievo d'acqua avrà efficacia sino a rinuncia o revoca. La rinuncia della concessione dovrà essere comunicata al comune entro e non oltre il 31 marzo dell'anno in cui si intende rinunciare al prelievo, ai fini dell'esenzione dal canone di concessione irrigua relativa al medesimo anno.

Art. 8 -Tipologie di attingimento

1.L'attingimento dell'acqua da parte del concessionario può avvenire dalla fonte dell'acquatina, a gravità o per sollevamento a carico del concessionario.

2.Gli attingimenti d'acqua dovranno essere effettuati senza arrecare danno alle strutture.

3.Al fine di consentire l'ordinato uso della Fonte dell'Acquatina, in caso di necessità di prelievi concomitanti da parte di più concessionari, ogni prelievo dovrà essere limitato ad un periodo massimo di minuti 30 per ogni prelievo e per una portata max di 0,30 l/s per ogni prelievo.

4.L'attingimento e la portata massima della Fonte dell'Acquatina è disciplinata dalla Regione Abruzzo con apposito provvedimento di concessione a favore del Comune di San Demetrio Né Vestini. In sede di prima applicazione la portata massima è pari a 9720 mc per irrigare 2,5 ha di terreno in tre mesi/anno dal 15 giugno al 15 settembre per sei ore al giorno.

5.In caso di raggiungimento della portata massima prima della conclusione della stagione irrigua, il Comune con apposito avviso pubblico vieta l'ulteriore attingimento.

6. Il Comune vieta con apposito avviso pubblico l'attingimento di acqua dalla Fonte dell'Acquatina in caso di decadenza della concessione regionale di cui al precedente punto 5.

7. Al fine della verifica e controllo della gestione della risorsa idrica la fonte dell'Acquatina è dotata di dispositivo di misurazione e regolazione della portata e dei volumi derivati conforme alle normative e ad altri standard e le relative misurazioni sono comunicate alla Regione Abruzzo, con cadenza annuale entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 9 - canone irriguo

A fronte del beneficio apportato dalla risorsa idrica pubblica, il concessionario ha l'obbligo di corrispondere al Comune un canone, che viene determinato annualmente dalla Giunta Comunale. In sede di prima applicazione il canone è pari ad € 30,00 annui.

Le somme ricavate dal versamento dei canoni sono destinate prioritariamente alle seguenti finalità:

- a; pagamento del canone di concessione regionale;
- b; manutenzione ordinaria;
- c; implementazione e manutenzione della rete irrigua;

Art. 10- Mancato pagamento del canone

Il mancato pagamento del canone comporta la decadenza della concessione.

Art. 11 - Divieti generali

È vietato qualunque fatto, opera o attività che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni e l'uso della fonte dell'acquatina

In particolare, è espressamente vietato:

- 1) utilizzare l'acqua per scopi diversi da quello irriguo, salvo espressa autorizzazione.
- 2) l'allacciamento non autorizzato alle infrastrutture irrigue della fonte dell'acquatina;
- 3) l'allacciamento diretto alla linea di adduzione e distribuzione
- 4) qualunque intervento che possa alterare i caratteri di efficienza e funzionalità dei manufatti della Fonte dell'Acquatina o asserviti alla stessa, e delle relative apparecchiature.
- 5) la manovra o la manomissione di qualunque meccanismo di regolazione delle acque della Fonte dell'Acquatina.
- 6) prelevare l'acqua dalla fonte dell'acquatina qualora non si abbia titolo per irrigare e comunque senza il preventivo provvedimento di concessione rilasciato dal Comune di San Demetrio Né Vestini.

Qualsiasi danno arrecato a manufatti e impianti sarà perseguito a norma delle vigenti leggi.

Il concessionario ha l'obbligo di segnalare immediatamente al comune qualsiasi danneggiamento, manomissione, disfunzione, riscontrati nei manufatti, negli impianti e nella rete, nonché di informare di qualsiasi elemento che possa recare nocumento all'utilizzo della risorsa idrica

Art. 12 – Vigilanza e sanzioni

In caso di inosservanza dei divieti di cui all'art. 11 è applicata la sanzione amministrativa da € 50 a 500. Resta salva l'eventuale responsabilità penale del contravventore.

L'Ufficio comunale di vigilanza è competente alla verifica del rispetto del presente regolamento ed all'applicazione delle sanzioni previste. In caso di recidiva oltre alle sanzioni previste dal precedente punto 1 è applicata la sospensione della concessione per mesi 12.

Art. 13 - Responsabilità del concessionario

Il concessionario sarà responsabile di ogni danno arrecato a terzi dipendente dalla mancata osservanza del presente Regolamento, o delle disposizioni impartite dai funzionari comunali.

Art. 14 - Prelievo d'acqua a titolo provvisorio

In caso di necessità straordinarie o di interventi di pubblica è consentito l'attingimento di acqua a titolo provvisorio previa autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale.

Art. 15 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dal 10 giugno 2019.

Art. 16 - Rinvii a norme di legge statale e regionale

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e della Regione Abruzzo, nonché le ulteriori norme vigenti e successive all'entrata in vigore del presente Regolamento.

